



## **REGIONE LIGURIA**

DIPARTIMENTO  
TERRITORIO, AMBIENTE,  
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

**RELAZIONE TECNICA**

**N.53 del 27.3.2018**

**Oggetto:** Comune di Noli (SV) – variante allo SUA relativo alla zona G2 del vigente PRG, ai sensi dell'art.6 della l.r. n. 24/1987 e dell'art.81, comma 1, lett.c), della l.r. n.11/2015 e s.m

### **PREMESSE**

La Regione è competente all'approvazione della variante allo SUA degli arenili della zona G2 del PRG di Noli - approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Savona n.33 del 25.3.2003 e successivamente variato con Decreto Dirigenziale della medesima Provincia n.2008/3339 del 7.5.2008 – in quanto detta zona è ricompresa nell'elenco degli ambiti di interesse regionale di cui alla DCR n.48/1985, assunta ai sensi dell'art.24 della L.47/1985, come modificata in sede di DPGR n.171 del 15.9.2003 – di approvazione del PRG – ai sensi della l.r. 29/1985.

Al riguardo si rileva quanto segue.

Il Comune di Noli è dotato di PRG approvato con DPGR n. 171 del 15.09.2003.

Le aree oggetto della variante allo SUA ricadono in zona G2 di PRG – litorale con attrezzature ed impianti - disciplinata dall'art.24 delle NTA, destinata alle infrastrutture sul demanio marittimo a servizio delle attività turistiche.

Con DCC n.20 del 30.3.2016 il Comune di Noli ha adottato la variante in oggetto, ai sensi degli artt. 6 e 8 della lr 24/1987 e s.m., avente i seguenti contenuti principali:

1. modifica delle norme di attuazione dello SUA relativamente a: rampe, dehors, basamenti, elementi divisorii, pannelli di protezione, muretti di protezione, fioriere, arredi, illuminazione percorsi accesso mare al fine di garantire migliore fruibilità e adattabilità delle aree demaniali in concessione;
2. introduzione nelle suddette norme del divieto di realizzazione nuove opere in muratura, ai sensi dell'art.11 quinquies della L.R. n.13/99 e s.m.i.;
3. modifica dell'art. 22 delle medesime norme ( "altri manufatti entro il perimetro di SUA") commi 5, 8, 9, 10 e 11 - riguardanti: "Magazzini ex Anas, Galleria paramassi, Magazzini sottostanti la galleria paramassi, Strada per Gaverri, Parcheggio Gaverri";

Con DCC n.4 del 30.1.2017 il Comune di Noli ha deciso sulle due osservazioni pervenute durante la fase di pubblicità-partecipazione, effettuata ai sensi di legge, accogliendo parzialmente la prima osservazione ed integralmente la seconda .

Nel corso dell'istruttoria regionale sulla variante allo SUA in oggetto è emerso che, avendo il Comune deciso sulle sopra citate osservazioni oltre il termine perentorio previsto dall'art.6, comma

2 della l.r. 24/1987 e s.m., non era possibile dar corso all'approvazione della variante, risultando la stessa decaduta per decorso del ridetto termine (nota Settore Urbanistica PG/2017/329667 del 13/10/2017).

Stante quanto sopra, la Civica Amministrazione, con DCC n.35 dell'8/11/2017, ha riadottato la variante allo SUA in oggetto (recependo al contempo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni nei termini di cui alla precedente DCC 4/2017) ed ha provveduto ai conseguenti adempimenti di pubblicità-partecipazione ai sensi di legge, senza seguito di osservazioni, come da DCC n.2 del 5/2/2018.

Gli atti come sopra riadottati sono stati trasmessi alla Regione per l'approvazione con nota comunale n.2754 del 1.3.2018, pervenuta in data 2.3.2018.

### CONSIDERAZIONI

Con la sopra citata DCC n.35/2017 il Comune ha adottato i seguenti elaborati (coincidenti con quelli già adottati con DCC n.20/2016):

- Elaborato 1A -Relazione illustrativa - aggiornata 2016
- Elaborato 2A -Norme di Attuazione - vigenti 2008
- Elaborato 2B -Norme di Attuazione - aggiornate 2016
- Elaborato 2C -Norme di Attuazione - aggiornate 2016 - raffronto testo vigente e modificato

La variante come sopra adottata è finalizzata, da un lato, all'adeguamento delle norme di attuazione dello SUA alle sopravvenute disposizioni in materia di demanio marittimo di cui alla l.r. 13/1999 e s.m. e, dall'altro, a recepire le proposte avanzate dalla locale Associazione Balneari in merito alle opere minori la cui realizzabilità possa garantire la migliore fruibilità delle aree demaniali in concessione.

### VALUTAZIONI

In primo luogo è da rilevare che nell'elaborato 2C, di raffronto tra il testo vigente delle NTA dello SUA in argomento e le modifiche proposte con la presente variante, emergono, come maggiormente rilevanti, i contenuti di seguito indicati, essendo le restanti variazioni sostanzialmente mirate ad eliminare la possibilità di realizzare opere fisse sulle aree demaniali marittime in adeguamento ai disposti di cui alla l.r. 13/1999 e s.m. ed alle linee guida regionali di cui alle DGR 512/2013, 1057/2013, 423/2015 e, in quanto tali, condivisibili senza necessità di introdurre prescrizioni (ci si riferisce, sotto questo profilo, alle varianti evidenziate in rosso nell'allegato 2C:: artt.1-2-3-4- 6-7-8-10-11-15-18-19-20-22-23-24-25-26).

Per contro gli articoli rispetto ai quali sono da formulare specifiche prescrizioni sono i seguenti (in corsivo è indicato il testo oggetto di prescrizione con la relativa motivazione).

**Art.5 – interventi ammessi:** eliminazione delle norme transitorie ed introduzione di possibilità di installare impianti solari e termici sulle strutture.

*La modifica proposta è meritevole di approvazione, ad esclusione dell'eliminazione della norma transitoria in quanto le NTA dello SUA regolano gli interventi ammessi in zona G2 di PRG e, pertanto, è necessario che sia mantenuta la disciplina degli interventi ammessi nelle more di attuazione dello SUA.*

**Art.9 – adeguamento delle concessioni** - adeguamento della tipologia dei titoli edilizi ai disposti di cui alla legislazione vigente.

*Il primo e il secondo comma sono da riformulare mediante un generico riferimento ai titoli edilizi necessari sulla base della vigente legislazione in materia.*

**Art.12 – obblighi dei concessionari** – lettera c) ADEMPIMENTI - introduzione degli obblighi dei concessionari al fine di garantire il servizio e l'accessibilità ai disabili e specificazione dei parametri minimi e massimi per le aperture invernali delle attività, con indicazione dei periodi per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, in adeguamento alle linee guida regionali di cui alle DGR sopra richiamate.

*La modifica è meritevole di approvazione in quanto introduce le disposizioni vigenti di cui alle linee guida regionali relative agli usi delle attività su demanio marittimo nei periodi invernali, dovendosi prescrivere, per maggior coerenza rispetto a dette disposizioni, di introdurre le parole “se aperti” al secondo capoverso dopo le parole “spiaggia libera attrezzata”.*

**Art.13 – aree da destinare ad utilizzo portuale** – diversa formulazione della disciplina transitoria per la zona G1, come normata dall'art.24.2 delle NTA di PRG, con richiamo a quanto già previsto nel PRG per la zona G2, al fine di consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti legittimamente autorizzati in zona G1 (tale modifica configura una variante all'art.24.2 delle NTA di PRG). Inoltre viene proposta una modifica delle condizioni di ricollocazione di stabilimenti balneari esistenti nelle aree destinate alla realizzazione del porto turistico.

*La prima parte della variante è volta ad introdurre nella norma di PRG vigente, relativa alla zona G1, l'esplicitazione degli interventi che non configurano “alterazione dello stato dei luoghi”. Tale modifica non appare condivisibile, in quanto, benchè adottata dal Comune quale variante connessa allo SUA della zona G2, ha ad oggetto, in realtà, l'introduzione di una disciplina transitoria per la diversa zona G1. Analogamente non risulta condivisibile la seconda parte della variante, in quanto finalizzata a definire le condizioni della ricollocazione degli stabilimenti balneari, in assenza di una modifica generale della zona G1 di PRG.*

**Art.14 – opere di difesa del mare** – eliminazione del richiamo alla prescrizione di demolizione del pennello facente parte della concessione dei Bagni Hilton, contenuta nel Decreto Dirigenziale regionale n.1011 del 10.5.2006 di approvazione del “progetto definitivo degli interventi di difesa della costa mediante ripascimento dell'arenile”

*Posto che con il richiamo al Decreto Dirigenziale regionale n.1011/2006 si confermano automaticamente le prescrizioni in esso contenute, è opportuno il mantenimento dell'attuale formulazione della norma. Per tale motivo la modifica proposta non è meritevole di approvazione. Risulta invece condivisibile il richiamo generico ad altre eventuali normative di tipo ambientale a cui assoggettare le opere di difesa costiera.*

**Art.16 – modalità di intervento** – punto 4, riferito ad interventi di iniziativa privata per la realizzazione di nuovi chioschi ed attrezzature balneari (linee guida demanio): introduzione della tipologia edilizia di intervento di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici o ristrutturazione edilizia soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera f) e g) della Lr 13/2014

*La modifica non è meritevole di approvazione in quanto impropriamente formulata*

*Pertanto è da prescrivere quanto segue:*

- *eliminazione del secondo capoverso del punto 4 e sostituzione con la seguente frase “Le opere di cui ai punti precedenti sono soggette ad autorizzazione paesaggistica il cui rilascio è di competenza della Regione Liguria nei casi in cui ricorrano i disposti di cui all’art.6 comma 1 lettere f) e g) della lr 13/2014 e s.m.”;*
- *sostituzione, all’ultimo capoverso del punto 4, delle parole “delle nuove opere” con “dei nuovi interventi”.*

**Art.17 – tipi di intervento** – si introducono CILA e SCIA, oltre alla DIA, per l’attuazione degli interventi previsti dallo SUA.

*La norma è impropriamente formulata, pertanto è da prescrivere che sia sostituita nei seguenti termini:*

*“Art..17 - “Titoli edilizi”.*

*L’attuazione degli interventi edilizi ammessi ai sensi dell’art.16 è subordinata al rilascio dei pertinenti titoli abilitativi previsti dalla vigente legislazione in materia.”*

**Al termine dell’art.21 – caratteristiche costruttive degli elementi di arredo della passeggiata a mare:** introduzione dell’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di adeguare gli arredi mobili al vigente “Regolamento delle Esternalità commerciali” comunale all’atto di rinnovo della concessione stessa.

*In merito all’obbligo di cui sopra si ritiene che la modifica proposta possa generare confusione, in quanto correlata al “rinnovo delle concessioni demaniali” che è materia in continuo divenire. Pertanto è da prescrivere di sostituire detto capoverso con quanto segue:*

*“Unitamente a quanto disciplinato al presente articolo valgono le disposizioni contenute nel “Regolamento delle Esternalità Commerciali” comunale”.*

Si fa, infine, presente che non avendo il Comune provveduto ad elaborare un testo normativo comprensivo delle modifiche derivanti dall’accoglimento delle osservazioni di cui alla precedente DCC 4/2017 (le cui determinazioni sono state confermate in sede di DCC 35/2017 e 5/2018) dovrà darsi carico di adeguare tale testo inserendo dette modifiche in sede di accettazione delle prescrizioni ai sensi dell’art.6, comma 5, della l.r. 24/1987 e s.m.

Con riferimento ai disposti della l.r 32 /2012 e s.m., si dà atto che la variante sopra indicata, di natura esclusivamente normativa, non produce, nei termini di cui se ne prescrive l’approvazione, effetti sotto il profilo ambientale.

## **PROPOSTA CONCLUSIVA**

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato, si ritiene che la variante alle norme di attuazione dello SUA della zona G2 del PRG di Noli sia meritevole di approvazione con le prescrizioni sopra indicate, ai sensi dell’art.6 della l.r. 24/1987 e s.m. e dell’art.81, comma 1, lett. c), della l.r. 11/2015 e s.m.

F.to Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Barbara Montarsolo)

F.to. Il Dirigente del  
Settore

(Arch. Antonio Gorgoni)

Elaborati da approvare:

Allegato A: Testo delle Norme di Attuazione modificate a seguito delle prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica n. 53/2018.

## **Allegato A**

### **TESTO DELLE NORME TECHICHE DI ATTUAZIONE DELLO SUA DELLA ZONA G2 DEL PRG DI NOLI, COME MODIFICATE PER EFFETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE TECNICA N. 53 DEL 27.3.2018**

(le parti indicate con “omissis” non sono oggetto di prescrizioni e pertanto devono intendersi approvate come indicate nell’elaborato 2C, allegato alla DCC n.35/2017).

#### **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI (omissis)**

#### **ART. 2 - ESTENSIONE E VALIDITA' DEL SUA (omissis)**

#### **ART. 3 - ELABORATI COSTITUENTI IL SUA "PIANO DEGLI ARENILI" (omissis)**

#### **ART. 4 - FINALITA' DELLE NORME DI ATTUAZIONE (omissis)**

#### **ART. 5 - INTERVENTI AMMESSI E NORME TRANSITORIE**

Nell'ambito del SUA sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione, e nuove edificazioni; non è ammessa la realizzazione di nuove attrezzature fisse e/o permanenti tali da precludere la futura realizzazione delle opere previste dal presente SUA; è tuttavia ammessa la realizzazione di strutture leggere mobili e provvisorie, purché realizzate in metallo e/o legno e tendaggi. In ogni caso il soggetto attuatore delle predette strutture resta impegnato a rimuoverle in caso di ostacolo alla realizzazione delle previsioni di SUA, senza pretendere indennizzo alcuno.

Tale impegno dovrà risultare da atto di sottomissione che farà parte integrante del titolo abilitativo. E' consentito in tutte le strutture installare impianti solari e solari termici e/o fotovoltaici in base alla vigente normativa di settore nel rispetto della legislazione in materia di paesaggio.

#### **NORME TRANSITORIE**

I Soggetti che non intendono realizzare gli interventi previsti dal presente Piano potranno realizzare esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO (omissis)**

#### **ART. 7 - CONCESSIONI DEMANIALI (omissis)**

#### **ART. 8 - CONCESSIONI DI PERTINENZA A STRUTTURE ALBERGHIERE (omissis)**

#### **ART. 9 - ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI**

Tutte le opere e le strutture previste per l'attività balneare, anche se stagionali, sono soggette al titolo edilizio previsto dalla vigente legislazione in materia.

Spostamenti interni al perimetro dell'area in Concessione (come una diversa dislocazione delle cabine, delle tende, ecc.), potranno essere attuati tramite il pertinente titolo edilizio, qualora non incidano sulla consistenza della Concessione medesima e siano, comunque, conformi alle presenti norme, e vengano autorizzati in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalla legge regionale 6 giugno 2014 n.13 e s.m.i..

Ai sensi della legge regionale n° 25/1995 dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione calcolati in base alla tabella allegata alla deliberazione del C.C. in attuazione della L.R. n° 25/95. Gli oneri dovranno essere applicati alla superficie di riferimento calcolata ai sensi dell'art. 10 L.R. n° 25/95 riferita a tutti i manufatti di tipo fisso e, comunque, con l'esclusione delle cabine e delle altre attrezzature strettamente connesse all'attività balneare.

Per quanto attiene la dotazione di aree necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici, il SUA prevede la monetizzazione, vista l'impossibilità di reperire tali aree all'interno del perimetro di SUA.

#### **ART. 10 - ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI BACINO (omissis)**

#### **ART.11 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE (omissis)**

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

(Omissis)

- a) REALIZZAZIONE DI OPERE (omissis)
- b) MANUTENZIONI (omissis)
  
- c) ADEMPIMENTI

Alla fine della stagione balneare, stabilita dagli Enti preposti, devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture mobili funzionali all'attività balneare quali cabine, elementi divisorii fra stabilimenti, fioriere, panche e arredi della spiaggia.

Al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti balneari per cure elioterapiche e salsoiodiche, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, se aperti, devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso

nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 (quindici) unità per lo stabilimento e le 12 (dodici) unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale

In caso di apertura annuale delle strutture per finalità elioterapiche, per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11. In caso di apertura invernale degli esercizi, è prevista la possibilità di trasformare alcune strutture mobili (tende) e renderle idonee ad uso bar o ristorante; in caso di sospensione dell'attività diviene obbligatorio smantellare immediatamente le suddette strutture.

Le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i basamenti, i muretti a protezione dalle mareggiate, le strutture fisse degli stabilimenti.

Per proteggere serramenti ed eventuali porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione.

### **ART.13 - AREE DA DESTINARE AD UTILIZZO PORTUALE**

Gli stabilimenti balneari esistenti sulle aree destinate alla realizzazione del Porto Turistico saranno ricollocati, con congrua superficie di Concessione, in altra zona, utilizzando porzioni di litorale non ancora dato in Concessione. L'Amministrazione Comunale si farà carico di concordare con i Concessionari tempi e modi dei relativi spostamenti.

### **ART.14 - OPERE DI DIFESA A MARE**

Le opere di difesa a mare sono finalizzate al ripascimento del litorale per ricondurlo a dimensioni e condizioni rispondenti alle esigenze di difesa della costa e dell'abitato, ed alle necessità di riqualificazione e pianificazione dell'offerta turistica. Tali opere riguardano prevalentemente la

ristrutturazione e il consolidamento dei moli esistenti nonché il consolidamento di argini rocciosi non stabili, in conformità al PTC della Costa. Le opere di difesa a mare sono descritte nel “Progetto definitivo degli interventi di difesa della costa mediante ripascimento dell’arenile” approvato dalla Regione Liguria con Decreto n° 1011 del 10.05.2006 .

La Regione Liguria, con il Decreto sopra citato, prescrive anche la demolizione del piccolo pennello all’interno della concessione demaniale dei Bagni Hilton.

Le opere di difesa a mare, se ed in quanto comprese negli allegati 1, 2 e 3 alla legge regionale 30/12/1998 n°38 sulla "Disciplina della valutazione di impatto ambientale V.I.A.", dovranno essere preventivamente sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste nella legge medesima e/o assoggettate ad altre normative ambientali.

In riferimento alla L.R. n° 13/1999, si precisa che gli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, con esclusione per i ripascimenti stagionali, rimangono di approvazione regionale, come stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. d) della Legge sopracitata.

## **ART.15 - SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DEI CANALI DI SCARICO ALL’INTERNO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (omissis)**

### **ART. 16 - MODALITA’ DI INTERVENTO**

L’attuazione del Piano è prevista in un arco temporale di dieci anni.

Il SUA ammette i seguenti tipi di intervento:

1. interventi di iniziativa dell' Amministrazione Comunale volti alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal presente SUA (sistemazione e completamento della passeggiata a mare, wc, wc h, docce, rampe di accesso all’ arenile, ecc.) nonché opere di difesa del litorale quali moli, e opere finalizzate al ripascimento degli arenili;
2. interventi di iniziativa privata volti alla manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento o ristrutturazione delle attrezzature degli stabilimenti balneari nel rispetto congiunto delle presenti norme, della normativa edilizia Comunale e di quanto disposto dall'Ufficio Demanio del Comune di Noli;
3. interventi di iniziativa privata volti alla realizzazione di spazi attrezzati al di sotto della passeggiata a mare, al servizio delle spiagge (docce, bagni, spogliatoi, punti di ristoro, bar, ristoranti estivi o permanenti), e quant' altro connesso all' attività turistico - balneare o sportiva;
4. interventi di iniziativa privata volti alla realizzazione di nuovi chioschi ed attrezzature balneari, ovvero ampliamenti di quelli esistenti secondo linee guida complessive ed unificate dalla presente normativa, nel rispetto della normativa edilizia Comunale e di

quanto disposto dall'Ufficio Demanio del Comune di Noli.

Le opere di cui ai punti precedenti sono soggette ad autorizzazione paesaggistica il cui rilascio è di competenza della Regione Liguria nei casi in cui ricorrano i disposti di cui all'art. 6 comma 1 lett. f) e g) della L.R. 13/2014 e s.m.

Per dare compiuta attuazione alle previsioni di Piano si fa obbligo ai Concessionari demaniali di effettuare tutte le demolizioni previste dal Permesso di Costruire prima di dar corso alla realizzazione dei nuovi interventi.

## **ART.17 - TITOLI EDILIZI**

L'attuazione degli interventi edilizi ammessi ai sensi dell'art.16 è subordinata al rilascio dei pertinenti titoli edilizi previsti dalla vigente legislazione in materia.

Tabella "Tipologie delle opere"

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DEFINIZIONE</b>	<b>FORMA DELLA CONCESSIONE</b>
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	<b>Atto formale</b>
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	<b>Atto formale</b>
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	<b>Licenza</b>
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate	<b>Licenza</b>
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	<b>Atto formale</b>
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	<b>Licenza</b>
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati immersi.	<b>Licenza</b>

## **ART.18 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER STABILIMENTI BALNEARI ED ATTIVITA' SUL LITORALE (omissis)**

## **ART.19 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER VOLUMI DA REALIZZARE NELLE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE (omissis)**

## **ART.20 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI SULLA PASSEGGIATA A MARE (omissis)**

## **ART.21 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DELLA PASSEGGIATA A MARE**

(omissis)

- a) INSEGNE - (omissis)
- b) PAVIMENTAZIONI - (omissis)
- c) PARAPETTI - (omissis)
- d) CANCELLI - (omissis)
- e) ELEMENTI IN METALLO - (omissis)
- f) ELEMENTI IN LEGNO - (omissis)
- g) ILLUMINAZIONE - (omissis)
- h) RECINZIONI E DISSUASORI - (omissis)
- i) PANCHINE - (omissis)
- l) FIORIERE, PORTABICI, CESTINI - (omissis)
- m) PANNELLI DI PROTEZIONE – (omissis)
- n) eliminata
- o) FIORIERE (omissis)
- p) ARREDI (omissis)
- q) VERDE ATTREZZATO (omissis)
- r) ILLUMINAZIONE (omissis)
- s) PERCORSI DI ACCESSO AL MARE (omissis)

Unitamente a quanto disciplinato al presente articolo valgono le disposizioni contenute nel “Regolamento delle Esternalità Commerciali” comunale.

**ART.22 - ALTRI MANUFATTI ENTRO IL PERIMETRO DI SUA (omissis)**

**ART. 23 - ELABORATI TECNICI (omissis)**

**ART. 24 - NORME PER PORTATORI DI HANDICAP (omissis)**

**ART.25 - CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO (omissis)**

**ART.26 - INDICAZIONI DI PROGETTO E TOLLERANZE (omissis)**

**INDICE - (omissis)**